

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE NOVI RECIDIVI APS
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)**

iscritta al Registro Regionale con il numero 6898 dal 08/01/2021

Il giorno 02 del mese maggio dell'anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 10.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta.

Il Presidente dell'Associazione Novi Recidivi dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Scaglianti Nicola.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 8 soci su un totale di 9 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

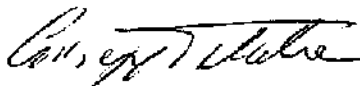
Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

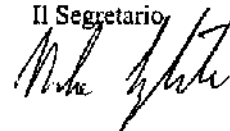
Registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dell'imposta di bollo e di registro.

Alle ore 12.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NOVI RECIDIVI APS

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1

La associazione **Novi Recidivi APS**, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione **Novi Recidivi APS** è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Può aderire ad associazioni che ne condividono le finalità, utilizzandone la loro tessera come propria tessera sociale.

ART. 2

Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità

Sono prioritarie attività dell'Associazione:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In maniera particolare l'Associazione intende perseguire tale obiettivo attraverso l'organizzazione e la promozione di attività musicali ed artistiche, come rassegne musicali, l'organizzazione di mostre, di incontri di approfondimento e dibattito, momenti di condivisione, cene di quartiere, aggregazione sociale e di quartiere, anche in collaborazione con altre associazioni ed Enti.

Tutti i campi in cui comunque si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

Oltre alle attività di cui all'Art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del terzo Settore.

I SOCI

ART. 5

Il numero di soci è illimitato.

Manuela
Francesca

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

ART 7

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro soci, o confermarli, in caso l'ammissione sia stata delegata ad uno o più consiglieri.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessato il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato; in mancanza, la decisione sul ricorso è rimessa all'assemblea dei soci.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Persistendo il diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione indicandone le motivazioni all'interessato il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione, se nominato; in mancanza, la decisione sul ricorso è rimessa all'assemblea dei soci.

ART 8

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni; ai soci minorenni può essere richiesto un voto consultivo.

ART 9

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART 10

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

M. H. H.

Consiglio Direttivo

- espulsione.

ART 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione se nominato; in mancanza, il ricorso va presentato al Presidente, che lo porta all'attenzione della prima assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

dalle quote di iscrizione

dai contributi associativi

dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

da elargizioni e donazioni;

da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;

da entrate di convenzioni;

da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

ART 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (proventi inferiori ai 22.000,00 euro).

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva; il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

M. M. M.

Angelo V. M.

ORGANI SOCIALI

ART 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico così come da regolamento.

ART 17

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni che siano iscritti a libro soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, ecc.). L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

ART 18

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Si prevede anche la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART 19

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

ART 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci è necessaria, in seconda convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART 22

M. L. L.

Giorgio Vasta

L'assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art.17:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

ART 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

ART 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale e la relazione di missione così come da art.14;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- proporre all'assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro i quali deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il regolamento elettorale e gli altri eventuali regolamenti da approvare in assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

ART 27

Michele Spina
Giorgio Teller

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre consiglieri, occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART 28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il presidente uscente è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

ART 29

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 30

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei tre quarti dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ente preposto per la legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad associazioni con finalità analoghe o ad altri enti del Terzo Settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile o delle leggi vigenti.

Corrado Tardito
M. de. H. T.

Oggetto: VERBALE NOVI RECIDIVI APS

Mittente: ORLANDI MARA <mara.orlandi@agenziaentrate.it>

Data: 07/06/2021, 14:36

A: "segreteria@servizicontabiliducale.it" <segreteria@servizicontabiliducale.it>

COMUNICO REGISTRAZIONE ATTO, EFFETTUATA IN DATA ODIERNA AL N. 1513/3

Mara Orlandi

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara - Ufficio Territoriale di Ferrara

Via Monsignor Luigi Maveria, 8/10 - 44122 FERRARA

(+ 39 (0532) 251024 - 7 +39 (0532) 251010

Clausola di riservatezza:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.